



NOTAIO
CRISTIANA CASCONI

REPERTORIO N.171678

RACCOLTA N.34766

- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile

- 29 aprile 2024 -

in Verona, nel mio studio, alle ore 17.00 (diciassette).

Innanzitutto a me dottoressa CRISTIANA CASCONI, Notaio in Verona, con studio in Verona, Via dei Mutilati n. 4/F, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona,

sono presenti i signori:

FUSER Romeo nato a Istrana (TV) il giorno 10 luglio 1960, domiciliato a Istrana (TV), Via Pinelle n.11, codice fiscale dichiarato FSR RMO 60L10 E373E,

PRANDO Andrea nato a Verona (VR) il giorno 5 marzo 1961, domiciliato a Arzachena (SS), Località Pantogia s.n.c., codice fiscale dichiarato PRN NDR 61C05 L781R,

MASSARENTI Nadia nata a Mirandola (MO) il giorno 21 giugno 1965, domiciliata a Mirandola (MO), Via Sabbioni n.15, codice fiscale dichiarato MSS NDA 65H61 F240W.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

premesse

- che esiste di fatto un'Associazione denominata "Associazione Italiana Fungicoltori", con sede in Verona (VR), Via Torricelli n.71/A, codice fiscale 80023000237 e Partita IVA 02115420230;

- che in assenza di un formale atto costitutivo si rende necessario procedere alla costituzione della predetta associazione con un regolare atto scritto;

- TANTO PREMESSO -

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1) Tra i signori FUSER Romeo, PRANDO Andrea e MASSARENTI Nadia è costituita un' associazione senza scopo di lucro denominata: "Associazione Italiana Fungicoltori" con sede in Verona (VR), Via Torricelli n.71/A.

Art.2)- L'Associazione è retta dallo Statuto che, steso su dieci pagine di tre fogli bollati a norma di legge, si allega al presente atto, previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, sotto la lettera "A".

Art.3)- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque ad essa pervenuti ed in particolare, dagli apporti dati dai singoli membri dell'Associazione stessa e di benefattori, da eventuali introiti delle attività svolte, da oblazioni, da donazioni, eredità, legati ed acquisti ad ogni titolo.

Art.4)- Per quanto non previsto nel presente atto

REGISTRATO A:

VERONA

il 03/05/2024

N. 14065 Serie 1T

Esatte € 356,00

costitutivo e allegato statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile nonché da leggi speciali in materia.

Art.5)- Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, a mia interpellanza dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore 17.30 (diciassette e trenta minuti). Scritto da persona di mia fiducia parte a macchina come per legge, e da me Notaio completato su due pagine di un foglio bollato a norma di legge.

F.to Fuser Romeo

F.to Andrea Prando

F.to Massarenti Nadia

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)



NOTAIO
CRISTIANA CASONE

Allegato A) all'atto Rep.171678

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNGICOLTORI

Art.1 - Sede

E' costituita con sede in Verona, Via Torricelli 71/A
l'Associazione Italiana Fungicoltori denominata anche A.I.F.
- Associazione di categoria privata senza scopo di lucro (la cui sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo).

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha la rappresentanza dei fungicoltori e degli altri operatori del settore fungicolo o aventi interessi strettamente connessi alla fungicoltura, è apartitica e non ha scopo di lucro.

A tale fine l'Associazione si propone:

- a) di tutelare nell'ambito nazionale e comunitario gli interessi generali della fungicoltura, rappresentandola nei confronti di autorità, amministrazioni, enti pubblici e privati, nonché di qualsiasi altra organizzazione con finalità di carattere tecnico, economico, sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede ad analizzare e realizzare con mezzi propri, o con esperti incaricati, gli aspetti tecnici, economici di interesse generale e particolare, promozionali e propagandistici per la fungicoltura per l'affermazione della produzione fungicola presso il consumo;
- b) di coordinare l'attività delle categorie in essa inquadrata onde realizzare una unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale;
- c) di stimolare il miglioramento della produzione fungicola;
- d) di aderire ad associazioni o enti a carattere nazionale ed internazionale che possano favorire al perseguimento dei fini sociali;
- e) di provvedere alla nomina di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui una rappresentanza dei fungicoltori sia richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);
- f) di stimolare ad agevolare la collaborazione tra i fungicoltori per tutto ciò che riguarda l'acquisto di mezzi di produzione, l'organizzazione del commercio, la trasformazione e la conservazione dei funghi, e di porsi promotrice di tali iniziative ai sensi della lettera d);
- g) di promuovere centri studi e sperimentali per la fungicoltura e di favorire ogni iniziativa assunta da altri nel campo della ricerca;
- h) di istituire e mettere in funzione servizi di assistenza tecnica, di formazione, di informazione usufruendo della propria organizzazione o di terzi;
- i) di assolvere in generale al compito di armonizzare gli intenti e le azioni della categoria.

Art. 3 - Associati

Possono far parte dell'A.I.F. in qualità di associati le persone, sia fisiche che giuridiche che, entro il territorio nazionale, svolgono attività o abbiano scopi e qualifiche tali da essere inquadrati giuridicamente come produttori di funghi o di parti del processo produttivo per la produzione di funghi coltivati.

Possono, inoltre, aderire all'A.I.F. le associazioni e le organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione svolgono attività e si propongono fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento della fungicoltura e della produzione fungicola in genere.

Le Imprese associate ed i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'Associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono all'Associazione Italiana Fungicoltori respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati è sanzionato con l'espulsione dall'Associazione.

Art. 4 - Ammissione

I soggetti di cui all'art. 3 che intendono far parte dell'A.I.F. In qualità di associato, devono presentare la domanda di ammissione alla presidenza dell'Associazione stessa. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria di appartenenza per la quale si chiede l'iscrizione. Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 3 dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da altra persona associata designata con comunicazione scritta del legale rappresentante della società. La delega dovrà altresì risultare da delibera degli organi competenti di ciascuna persona giuridica e avrà la durata minima di un triennio, salvo dimissioni dell'interessato o revoca, ammessa solo nel caso di fuoriuscita del delegato dalla società.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione entro, e non oltre un periodo di trenta giorni. In caso di silenzio dopo 30 giorni rassodato si considera iscritto a tutti gli effetti del presente statuto.

L'Associato verrà iscritto alla categoria risultante dalla

domanda dallo stesso presentata e firmata.

I richiedenti sono obbligati all'atto dell'iscrizione a:

- * fornire tutti i dati relativi all'azienda come dal modulo predisposto dall'associazione;
- * fornire la firma per accettazione dell'Impegno ai versamento del contributo per il triennio successivo;
- * sottoscrivere la dichiarazione esplicita di accettazione delle norme previste dallo statuto;
- * versare la quota associativa dell'anno in corso.

Le categorie per cui un iscritto può aderire sono:

- Produttori di funghi;
- Produttori di micelio;
- Produttori di substrato per coltivazione di funghi;
- Organizzazioni di Produttori (con almeno un produttore di funghi iscritto alla OP);
- altri (attività professionali e imprese che abbiano specifiche caratteristiche di aiuto, organizzazione e sviluppo della funghicoltura);
- Produttori di Conserve di funghi.

Art. 5 - Regolamento Interno e obblighi degli associati

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo, da parte degli associati, di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive dell'Associazione, nonché di versare quote e contributi associativi di cui all'art. 6 in tutte le sue parti secondo gli impegni assunti.

L'impegno dell'associato alla firma della scheda dura un anno ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore uguale periodo se entro tre mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

Art 6 - Contributi Associativi

Gli associati di cui all'art. 3 si impegnano a corrispondere all'Associazione il proprio contributo denominato quota associativa annuale nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa secondo i parametri economici determinati dall'Assemblea dei soci ogni anno. L'impegno deve essere sottoscritto ed integralmente accettato al momento della presentazione della domanda di adesione e si intende tacitamente rinnovato fino alla disdetta.

L'Associazione si riserva di far valere i suoi diritti per la riscossione delle quote associative con i mezzi consentiti dalla legge. L'Assemblea Generale degli associati può altresì deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, ulteriori entrate per la realizzazione di progetti di particolare interesse per la funghicoltura. I contributi associativi straordinari sono la libera partecipazione da parte dei soci e non costituiscono né sostituiscono la quota di adesione dell'azienda all'Associazione, che si ritiene perfezionata esclusivamente con il versamento di quanto

previsto dalla delibera dell'Assemblea annuale.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per cessazione dell'attività
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal secondo comma di cui all'art. 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dall'art. 5 del presente statuto;
- d) nel caso di Enti e organizzazioni, per lo scioglimento del medesimo, sulla perdita della qualità di associato delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.
- e) in caso di gravi inadempienze ai fini statutari mediante espulsione decretata dal Consiglio Direttivo dopo il parere dei Probiviri.

Contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo,

art. 8 - Gli organi dell'A.I.F.

Sono organi dell'A.I.F.:

- A) L'Assemblea Generale;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- E) Il Collegio dei Probiviri;

I Componenti degli organi direttivi dell'Associazione devono essere associati dell'Associazione ed in regola con i pagamenti. Segretario di tutti gli organi dell'A.I.F. è il Segretario della stessa.

Art. 9 - Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati dell'Associazione è costituita:

- a) dal Presidente o in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente vicario;
- b) da tutti gli associati dell'A.I.F., regolarmente iscritti e paganti, per l'anno in corso, il contributo associativo previsto all'art. 6.

All'Assemblea partecipa anche il Revisore dei Conti ed i Probiviri, i quali, se non associati ordinari, non hanno diritto al voto.

Art.10 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, in via straordinaria:

- a) su iniziativa del Presidente, ed in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta scritta di 1/3 degli associati, la richiesta di convocazione dell'Assemblea dovrà precisare gli argomenti da porre in discussione. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata a cura del Presidente o, in subordine, da

uno dei Vice Presidenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale degli associati ordinari e sostenitori è convocata a cura del Presidente, o in caso di assenza dal Vice presidente Vicario mediante avviso spedito agli assodati almeno 15 giorni prima dell'adunanza; essa deve indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.12 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti aventi diritto di voto rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può avere luogo anche mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto. Ogni associato ordinario ha diritto ad un solo voto e in caso di impedimento può delegare in sua vece un altro associato. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Le modalità della votazione (palese o segreta) sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea Generale degli Assodati. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti le persone, ad eccezione del voto espresso all'unanimità o quando lo richiedono almeno un terzo dei presenti aventi diritto. E' possibile partecipare alle Assemblee dell'Associazione anche con modalità a distanza purché sia identificabile l'associato nel momento della partecipazione e della votazione delle deliberazioni.

Art.13 - Presidente dell'Assemblea e Segretario

L'Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua mancanza o di impedimento dal Vice Presidente vicario o dal Consigliere più anziano. A tutti gli effetti previsti dal vigente Statuto, si intende Consigliere più anziano, la persona che ricopre tale carica da più tempo. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa prima dell'inizio della riunione.

Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art.14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale degli Associati
Sono di competenza dell'Assemblea Generale degli associati:

1. l'elezione del Consiglio Direttivo;
2. la determinazione delle direttive generali

dell'Associazione;

3. l'approvazione del rendiconto consuntivo;

4. l'ammontare delle quote associative ordinarie all'Associazione ed i contributi straordinari che dovranno essere versati dai singoli associati ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

5. le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

6. la nomina del revisore monocratico.

Art.15 - Consiglio Direttivo - Elezione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7, 9 o 11 componenti. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Generale degli Associati tenendo in considerazione l'ubicazione geografica delle produzioni italiane ai fine di garantire la rappresentanza nazionale.

Il Consigliere eletto decade automaticamente dall'Incarico qualora:

a) non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;

b) non sia in regola con gli adempimenti associativi.

In caso di rinuncia o decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo è tenuto a provvedere nella riunione del Consiglio Direttivo successiva e comunque entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di rinuncia dall'incarico, a nominare un sostituto per cooptazione che dovrà essere ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare uno o più membri fra gli associati regolarmente iscritti fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) dei componenti, (ovvero 3 su 7, 4 su 9, 5 su 11). Qualora, in caso di votazione a scrutinio segreto, due candidati abbiano ottenuto la parità dei voti si procederà ad una seconda votazione solo sui due candidati ed infine al sorteggio. I membri così nominati, anche se in sostituzione dei dimissionari, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art.16- Convocazione ed adunanze del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera inviata o via mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con le medesime modalità con almeno 3 giorni di preavviso, via mail certificata pec.

Esso si riunisce in via ordinaria, almeno due volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri effettivi. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente vicario. La riunione è valida con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto

dei Presidente è determinante. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di sistemi di videoconferenza. La redazione dei verbali delle decisioni assunte spetta al Segretario mentre la firma degli stessi è delegata al Presidente e al Vice Presidente Vicario. In caso di assenza, all'altro vice presidente o al consigliere anziano, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo.

Art.17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio spetta:

- * studiare ed elaborare e realizzare proposte, attività promozionali o ogni altra iniziativa che interessi le problematiche generali della funghicoltura, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;

- * esaminare ed approvare le proposte di bilancio ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione, da presentare all'Assemblea;

- * proporre all'Assemblea degli associati ogni iniziativa che sia ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi statutari, al fine di conseguire una sempre più incisiva presenza dell'Associazione a tutti i livelli;

- * deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione. Quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, in ordine a tutte le competenze previste per questo organo associativo dal vigente statuto, deve risultare da un apposito libro con verbali sottoscritti dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, e dal Segretario.

Art.18 - Presidente e Vice Presidenti - Elezione

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati con voto diretto e non viene conteggiato nella composizione del Consiglio direttivo. Il Presidente è un associato all'associazione, che per professionalità ed esperienza è in grado di garantire la continuità della rappresentanza del settore nelle attività istituzionali italiane ed europee in base a requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza ed in ottemperanza all'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente è rieleggibile.

Il voto del Presidente nelle attività deliberative del Consiglio Direttivo, a parità di voti, prevale sul voto degli altri componenti.

I Vice Presidenti vengono eletti alla prima riunione del Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Spetta al Vice Presidente Vicario rappresentare il presidente in caso di assenza o impedimento.

Qualora il Presidente non possa operare per più di tre mesi, il Vice presidente vicario dovrà convocare l'Assemblea degli associati per una nuova elezione del Presidente che rimarrà in carica fino al termine del mandato.

Art.19 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma sociale con autorizzazione a transigere conciliare, operare con gli istituti bancari, sentito il Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- * eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- * adottare i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Il Presidente ha la facoltà di inviare ad assistere alle riunioni degli organi dell'Associazione, collaboratori esterni che ritiene utili consultare, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno degli organi associativi.

- * in caso di urgenza il Presidente può assumere le deliberazioni degli altri organi statutari, salvo ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 20- Revisore monocratico

L'Assemblea nomina tra gli associati un revisore monocratico. Egli vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Consulte di Zona

Nelle regioni nelle quali la funghicoltura ha particolare rilevanza, possono costituirsi le consulte di zona. Le consulte di zona sono costituite a seguito richiesta scritta comunicata al Presidente da almeno cinque funghicoltori. Scopo delle consulte di zona è quello di dibattere, individuare e proporre alla discussione del Consiglio Direttivo le specifiche problematiche regionali o locali. La consulta di zona è presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di preferenze secondo l'art.15 del presente statuto, per la zona di competenza. Il funzionamento della consulta verrà disciplinato, qualora se ne ravvisi l'opportunità, da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il delegato di Zona.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione; egli ricopre anche funzioni di direttore della stessa. Il Segretario Generale dell'Associazione;

- a) sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'Associazione e ne regola l'attività;

- b) applica le deliberazioni degli organi dell'Associazione;

- c) partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione; è segretario dei medesimi e firma unitamente al Presidente i relativi Verbali. Il Consiglio Direttivo stabilisce il trattamento contrattuale-economico del Segretario.

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO

Art. 23 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili e da vari valori che, per acquisti lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalla quota associativa e dai contributi straordinari dei singoli associati;

Vengono istituiti c/c Bancari e la firma degli atti spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Art. 24 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- A) quote associative annuali versate dagli associati;
- B) contributi versati dagli associati annualmente;
- C) interessi attivi e rendite patrimoniali;
- D) da proventi derivanti dall'Attività svolta dall'Associazione,
- E) lasciti e donazioni;
- F) contributi vari.

Art. 25 - Spese di gestione dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese e per la gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Art. 26 - Rendiconto economico

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del mese di luglio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per predisporre il rendiconto economico consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dal parere del revisore monocratico per l'approvazione in assemblea degli associati. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio, lo stesso deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli Associati che sono interessati a prenderne visione.

Art. 27 - Impiego delle entrate

L'Associazione non può avere utili o distribuire gli avanzi di gestione, ma reimpiegare le sopravvenienze nello svolgimento dell'attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre associazioni aventi finalità analoghe, facenti capo, per legge, per statuto o per regolamento, della medesima e unitaria struttura.

Art. 28 - Modificazioni statutarie

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale.

Perché sia validamente costituita l'Assemblea generale degli Associati è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli associati. Per la

validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con le stesse modalità previste all'art 29 del presente statuto. Le deliberazioni prese sono valide con voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la detenzione del patrimonio sociale. Il patrimonio deve essere comunque devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano norme previste dal Codice Civile. Per ogni controversia nell'applicazione del presente atto è competente il foro di Verona.

F.to Fuser Romeo

F.to Andrea Prando

F.to Massarenti Nadia

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)